



COMUNE DI CROTONE

SETTORE 2

SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITÀ' PRODUTTIVE
E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Oggetto: Affidamento della concessione e della relativa gestione della Villa Comunale e parco Baden Powell, in Crotone.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

In Crotone, Piazza della Resistenza presso la Residenza Municipale

TRA

Il Comune di Crotone, Codice Fiscale **81000250795** e Partita IVA **00279040794** rappresentato da Avv. Francesco Marano nato a _____ () il _____, C.F. _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Dirigente del Settore 2 Servizi alla Persona, Attività Produttive e Valorizzazione del territorio, tale individuato con decreto del Sindaco n. __ del __/__/____, in virtù dell'art. 107 comma 3 lett. C del T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L. n. 267/2000, nel seguito denominato "**Comune**" o "**Concedente**", presso il quale è domiciliato per la carica;

E

L' Associazione....., con sede in....., alla via..... - Codice fiscale....., Partita Iva....., rappresentata da..... nato a..... il....., C.F.:..... domiciliato in in seguito denominato "**Soggetto Gestore**" o "**Concessionario**";

PREMESSO

L'amministrazione comunale intende promuovere la fruizione degli spazi verdi cittadini, che fungono da contesto idoneo per la pratica di attività ludico-sportive e ricreative, essendo luoghi d'elezione anche per la promozione di attività culturali e/o divulgative. Ad oggi risulta essere scaduta la convenzione sottoscritta per l'affidamento in gestione temporanea per molti dei parchi e ville pubbliche della città. L'intento dell'amministrazione è procedere all'affidamento esterno delle aree indicate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 14.03.2024, mediante l'individuazione di operatori economici che possano valorizzare e rendere maggiormente fruibili gli spazi pubblici ritenuti idonei ad ospitare attività di tipo sociale, ambientale, ricreativo e culturale. La concessione della "Villa Comunale e parco Baden Powell" è regolata dal presente Capitolato Speciale d'appalto e dai relativi allegati, redatti in conformità alle indicazioni riportate nell' Atto di indirizzo per la gestione di Parchi e Ville pubblici, approvato con Deliberazione di Giunta n. 110 del 14.03.2024 e dal Regolamento Comunale per la tutela, la manutenzione e la gestione del verde pubblico e privato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.135 del 19.11.2021. Il valore dell'affidamento, basato sul fatturato stimato annuo, risulta complessivamente di € 279.044,38, IVA esclusa, di cui € 111.617,75 quali costi della manodopera, per tutta la durata dei cinque anni della concessione, come da Piano Economico Finanziario.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite e rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue

Art. 1. - RICHIAMO DELLE PREMESSE

1. Le premesse, qui richiamate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2. – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Comune di Crotona intende concedere, al fine di riqualificare le aree verdi e valorizzare le strutture sovrastanti, l'area denominata "**Villa Comunale e parco Baden Powell**" con annessi servizi e servizi inclusa l'offerta del servizio di ristoro/bar da effettuarsi tramite installazione di un chiosco nell'area alta della Villa Comunale con possibilità di ampliare l'offerta alla cittadinanza tramite installazione di un secondo chiosco all'interno del parco Baden Powell. I chioschi potranno essere destinati, a seguito delle autorizzazioni di legge, alla somministrazione di alimenti e bevande per piccole attività ricettive e di intrattenimento (bar, paninoteca, ecc.). Nell'area esterna pertinenziale sarà consentita la collocazione degli arredi necessari alla somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della specificità dei luoghi. Gli immobili oggetto della concessione saranno affidati al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, apparenti e non, accessori, pertinenze e diritti di qualsiasi sorta. L'area e le strutture oggetto di convenzione sono di seguito riportate nella planimetria di cui all'Allegato F, che individua le aree funzionali alla localizzazione dei chioschi. Le aree oggetto della concessione sono:

- area della Villa Comunale;
- n. 2 servizi igienici posti all' ingresso della Villa Comunale;
- basamento in calcestruzzo posizionato sulla parte alta della villa sul quale dovrà essere installato il chiosco (la struttura gazebo in legno attualmente presente non è oggetto della convenzione e sarà rimossa prima dell' aggiudicazione del presente avviso di gara);
- area attrezzata a parco giochi "Baden Powell" comprendente n.2 servizi igienici;

L' area del chiosco posizionata all' interno della Villa Comunale; è dotato di alimentazione elettrica e idrica, le utenze saranno integralmente a carico del gestore.

Art. 3. – DURATA DEL CONTRATTO

La concessione della gestione avrà la durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione o dalla eventuale consegna delle strutture nelle more della stipula del contratto di concessione.

Art. 4. – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto si comunicano i dati identificativi del conto corrente attivato, a far data dal _____ presso la Banca INTESASANPAOLO S.p.A.:

- Banca (denominazione completa)

- Agenzia/Filiale (denominazione e indirizzo)

Codice IBAN:

Codici di riscontro:

Intestatario del conto (ragione sociale completa dell'azienda, sede legale e dell'unità produttiva che gestisce l'appalto, codice fiscale)

I dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l'impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

a) Sig.

Art. 5. – PROGRAMMA DI GESTIONE E CONDUZIONE

1. È parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato, **l'offerta Tecnica e il piano economico-finanziario presentati dal Concessionario.**

Art. 6. – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E ATTIVITA'

La concessione prevede anche l'assunzione di oneri, funzionali alla manutenzione e custodia della Villa Comunale e del parco Baden Powell, nonché delle strutture annesse da parte del concessionario, sotto meglio precisate. E' facoltà dell'Amministrazione comunale di ottenere, ad insindacabile richiesta, la disponibilità dell'area per n. 25 volte l'anno per eventi di carattere istituzionale o patrocinati dall'Ente, senza oneri a carico della stessa, e per i quali dovrà essere garantita l'apertura e la chiusura della struttura oltre che gli ordinari servizi in orario serale sino al completamento degli eventi. Le giornate saranno comunicate via PEC dai competenti uffici comunali al Concessionario con un minimo di 10 giorni di anticipo.

Il Concessionario è tenuto ad applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il seguente CCNL Commercio e terziario, identificato dal codice alfanumerico unico H011, assegnato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

Obblighi in relazione ai chioschi:

Il Concessionario:

a) dovrà pagare all'Amministrazione il canone maggiorato dell'importo offerto in sede di gara; il versamento dovrà avvenire in un'unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno;

- b) provvedere a suo carico alla realizzazione di un chiosco da collocare nell'area superiore della villa ed ottenere tutte le autorizzazioni/comunicazioni/SCIA necessarie all'attività del gestore secondo la normativa vigente, per la somministrazione di alimenti e bevande;
- c) è facoltà del Concessionario proporre l'allocazione di un ulteriore chiosco all'interno del parco Baden Powell. Anche in tale caso è onere del concessionario ottenere tutte le autorizzazioni/comunicazioni/SCIA necessarie all'attività del gestore secondo la normativa vigente, per la somministrazione di alimenti e bevande;
- d) dovrà sostenere tutti gli oneri derivanti dalla gestione e conduzione del parco, quali, spese di bolli, tasse, autorizzazioni, S.I.A.E., utenze, occupazione suolo pubblico;
- e) dovrà provvedere a propria cura e spese alla volturazione dei contratti di fornitura delle utenze dell'immobile e del parco ad esclusione dell'illuminazione pubblica; il Comune si riserva di richiedere la rifusione delle spese per le utenze in questione sostenute nel periodo intercorrente tra la consegna del parco e l'effettiva volturazione in capo al concessionario. Il Comune concede le strutture comprensive dell'allacciamento idrico, elettrico e fognario.
- f) dovrà presentare entro il 31 marzo di ogni anno, al Settore 6 del Comune di Crotone la rendicontazione dell'attività svolta e il bilancio dell'esercizio dell'anno precedente, evidenziando eventuali situazioni di avanzo o di disavanzo economico;
- g) non potrà essere apportata alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all'area concessa, alla sua destinazione ed agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto del concedente;
- h) dovrà provvedere all'apertura e alla chiusura dei cancelli per tutto l'anno solare (365 giorni all'anno) secondo l'orario stabilito dall'Amministrazione e durante eventuali proroghe concordate con l'Amministrazione comunale, per permettere che vengano svolte le attività all'interno dell'area;
- i) dovrà provvedere alla custodia e alla vigilanza del parco, compreso Largo lavatoio, del chiosco e delle altre strutture. Il Concessionario dovrà garantire l'uso del parco e di tutto il suo patrimonio (infrastrutturale, botanico, impiantistico, ecc.) diligente e conforme ai regolamenti oltreché nel rispetto di tutte le norme vigenti comprese quelle di polizia municipale ed eventuali ordinanze specifiche;
- j) dovrà essere prevista la libera e gratuita fruibilità del bene, fatta esclusione per l'accesso ad eventi organizzati dal concessionario entro i limiti previsti dalla convenzione;

In relazione al chiosco e agli annessi, sono inoltre a carico del Concessionario:

- 1) la gestione ordinaria dei servizi e dei locali, comprendente pulizia (compreso tutti i mezzi e prodotti di consumo necessari), sorveglianza, guardiania e chiusura;
- 2) i bagni di pertinenza del/i chiosco/chioschi, quelli a servizio della Villa del parco Baden Powell devono essere aperti al pubblico durante l'orario di apertura delle aree, devono essere puliti

giornalmente e riforniti di carta igienica, detersivo lavamani, carta asciugamani; è obbligatorio lo svuotamento periodico, almeno n.2 in un anno solare, mediante autospurgo della fossa biologica;

3) manutenzione ordinaria del/i chiosco/chioschi (compreso riparazione serrature, rubinetti, servizi, vetri, impianto elettrico, impianto idrotermosanitario, impianto allarme, riverniciatura delle superfici interne ed esterne periodica, ecc.);

4) la segnalazione immediata dei danni alle attrezzature ed inconvenienti di qualsiasi genere;

5) l'apertura e chiusura della struttura dovrà essere effettuata in base all'orario concordato dall'Amministrazione comunale e sotto la piena responsabilità del Concessionario.

Obblighi inerenti l'area verde:

A fronte degli oneri previsti dalla manutenzione e gestione della Villa Comunale e del parco giochi Baden Powell, il Concessionario beneficerà dei proventi derivanti dalla gestione del chiosco da installare all'interno della Villa Comunale e/o del parco Baden Powell, nonché dei proventi eventualmente derivanti dalla gestione dell'area eventi, con esclusione di quelli derivanti dagli eventi organizzati dal Comune di Crotona. Potrà essere consentito l'uso dell'area per lo svolgimento di eventi previa autorizzazione dell'amministrazione sulla natura e tipologia delle iniziative, che non dovranno costituire pregiudizio alla sicurezza delle persone, alla quiete pubblica e all'integrità dell'area.

Il concessionario dovrà in particolare:

- garantire la puntuale manutenzione ordinaria dell'intera area, per ciò che in particolare attiene la cura e manutenzione del verde pubblico, gli impianti di irrigazione, lo spazzamento e la pulizia dell'intero perimetro e dei vialetti e la raccolta dei rifiuti prodotti all'interno dell'area, secondo il seguente programma:

Attività: *Sfalcio dei prati* – Cadenza: *mensile*

Attività: *Irrigazioni* - Cadenza *su indicazione dell'Ufficio*

Attività: *Potature siepi* - Cadenza *minimo 2 volte l'anno*

Attività: *Svuotamento cestini, pulizia sentieri* - Cadenza *quotidiana*

Attività: *Pulizia caditoie* - Cadenza *mensile*

Art. 8. – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, in qualsiasi momento, dei controlli sull'attività svolta dal concessionario.

Sono autorizzati ad effettuare i predetti controlli la Polizia Locale, il dirigente ed i funzionari del Settore 6 del Comune di Crotona o altri dipendenti delegati dal Dirigente dello stesso Settore.

Art. 9. – RESPONSABILITÀ

1. Il Concessionario è responsabile verso il Comune del buon andamento e del buon esito del presente contratto, nonché della disciplina e dei comportamenti dei propri dipendenti.

2. Il Concessionario è l'unico e solo responsabile della regolare osservanza di tutti gli adempimenti e, nel caso in cui venissero evidenziate irregolarità, sarà responsabile altresì dei consequenziali provvedimenti sanzionatori, anche di natura civile e penale.

3. Con la firma del contratto, il Concessionario si obbliga a sollevare il Comune da qualunque azione, pretesa o molestia che possano derivare da terzi in relazione allo svolgimento della concessione, nonché da qualsivoglia responsabilità civile e/o penale per i danni eventualmente provocati a persone e/o cose per colpa propria e/o di soggetti a qualunque titolo ammessi nelle parti e strutture oggetto di concessione.

4. Fatti salvi gli interventi in suo favore da parte di società assicuratrici, il Concessionario risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nello svolgimento della concessione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e/o di compensi nei confronti del Comune.

Art. 10. – ASSICURAZIONI

I concessionari sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle strutture ed agli impianti comunali, durante o in conseguenza dell'uso concesso; a loro carico sarà posto il rimborso per intero dei danni stessi, senza riserve ed eccezioni.

I concessionari sono ugualmente responsabili dei danni arrecati a persone o cose da parte del pubblico presente alle attività dagli stessi organizzate.

A tale scopo il concessionario è obbligato a stipulare idonea polizza assicurativa RCT /RCO, ossia verso tutti i terzi, gli utenti e qualunque altro soggetto, che si trovi nei locali oggetto del servizio nonché per danni a cose a chiunque appartenenti e a persone. Copertura minima con massimali assicurati non inferiori ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00) unico tripartito RCT. Copertura minima con massimali assicurati non inferiori a 500.000,00 (cinquecentomila) unico bipartito RCO. Dalla mancata tempestiva rifusione dei danni arrecati al patrimonio comunale, fatte salve le azioni di recupero da parte dell'Amministrazione Comunale, consegue di diritto la revoca della concessione.

Per i danni arrecati e per il pagamento dei canoni dovuti sono responsabili in solido i concessionari ed i loro legali rappresentanti.

Art. 11 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione, prima della stipula del contratto, il Concessionario ha costituito una garanzia definitiva, secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023, pari al 5% del valore della concessione indicato nel presente contratto, previa applicazione di eventuali riduzioni previste dalla legge, emessa il....., n. polizza..... rilasciata da.....

2. La cauzione resta vincolata a favore del Comune per tutta la durata della concessione ed in ogni caso fino allo svincolo da parte del Comune stesso che avverrà solamente ad avvenuto controllo,

da parte degli uffici comunali competenti, che le strutture si trovano nelle condizioni di conservazione e di funzionalità derivanti dal normale utilizzo svolto negli anni e, comunque, in condizioni non peggiori di quelle rilevate all'atto della consegna iniziale.

3. Alla scadenza del contratto, qualora si rilevassero danni imputabili al Soggetto Gestore, se questi non provvede al ripristino, il Comune provvederà direttamente alle sistemazioni occorrenti, salvo il diritto di rivalsa con escussione diretta sulla fideiussione prestata, con i criteri e le modalità dell'esecuzione in danno.

4. Nel corso del contratto, oltre ai casi descritti in precedenza, la cauzione può essere incamerata dal Comune in caso di:

- a) decadenza del Soggetto Gestore dal contratto;
- b) risoluzione del contratto per fatto e colpa del Soggetto Gestore;
- c) violazione di obblighi contrattuali formalizzata a seguito di diffida del Comune e successiva inottemperanza del Soggetto Gestore;
- d) danni subiti dal Comune per fatto o colpa del Soggetto Gestore.

5. La fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, deve riportare la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

6. Il Soggetto Gestore deve integrare la cauzione in modo che il suo importo resti sempre pari a quello di cui al precedente comma 1, ogniqualvolta il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Art. 12. – SUBCONCESSIONE

Il concorrente indica le prestazioni che intende sub concedere. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 13. – RISOLUZIONE E RECESSO

L'amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, oltre a quanto disposto all'art. 190 del D. lgs. 36/2023, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dell'appalto; mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti; manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- interruzione totale del servizio senza giustificati motivi;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da

compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;

- fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile.

Nei casi sopra citati e per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dal concessionario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte l'amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto. Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della prestazione, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese della ditta affidataria, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec. In caso di recesso si applicano le disposizioni di cui l'art. 190 del D. lgs. 36/2023.

Art. 14 - SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

In caso di lavori di riqualificazione i quali impongano la chiusura, anche solo parziale, del sito, è facoltà del Comune provvedervi in ordine tempo comunicando la circostanza con preavviso di almeno 15 giorni.

Nel caso in cui i lavori da eseguire imponessero la chiusura totale del sito, l'efficacia della convenzione di intenderà sospesa a decorrere dalla consegna dei lavori e sino alla ultimazione degli stessi, con conseguente diritto del concessionario ad ottenere una proroga della convenzione pari al tempo della sospensione della stessa.

Art. 15 - ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO – PANTOUFLAGE.

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, il Concessionario sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma citato sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le

pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 16. – CONTROVERSIE

1. Durante la concessione, in caso di controversie conseguenti alla sua esecuzione, le parti hanno l'obbligo di avviare ogni azione utile ad addivenire ad un componimento bonario della lite che eviti la nascita di un contenzioso e, pertanto, un aggravio del rapporto contrattuale.
2. Il precedente comma non si applica nel caso di controversie conseguenti al mancato adempimento di obblighi contrattuali espressamente posti a carico del Soggetto Gestore dal presente contratto.
3. Qualsiasi controversia irrisolta ai sensi del primo comma del presente articolo è demandata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria ed il Foro competente è quello di Crotone.

Art. 17. – CODICE DI COMPORTAMENTO.

1. Il Concessionario, ai sensi dell'art. 2, del D.P.R. 16/4/2013, n. 62, si impegna a rispettare e far rispettare ai propri collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pena la risoluzione del presente contratto. Si impegna inoltre ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori il codice di comportamento del Comune di Crotone approvato con deliberazione della di Crotone approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 472 del 30/11/2022, che dichiara di conoscere e accettare

Art. 18. - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati: **a)** dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e, in generale, dalle norme legislative e regolamentari applicabili ai contratti della pubblica amministrazione; **b)** dalle disposizioni del codice civile; **c)** da eventuali Protocolli di Legalità, sottoscritti, anche in data successiva alla stipula, tra la Prefettura di Crotone ed il Comune di Crotone; **d)** delle ordinanze comunali emesse in materia di ordine pubblico, di pubblica incolumità, di igiene e di sanità;

Art. 19. – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "D.lgs. n.50/2016in

materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Titolare del trattamento: Comune di Crotona, Piazza della Resistenza, 1- C.F.81000250795, PIVA 00279040794, PEC: protocollocomune@pec.comune.crotona.it.

Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è la società “*ENCYBERISK S.r.l.*”, in persona del legale rappresentante Dott. Paolino Immarco, con sede in Roma, Via C. Colombo, 163, partita IVA: 15813291000;

Responsabile del trattamento: dirigente ad interim del Settore II del Comune di Crotona – avv. Francesco Marano;

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti alla gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;

Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it

Art. 20. – DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario, a tutti gli effetti del presente contratto, elegge domicilio presso la sua sede legale in Via _____, _____ Crotona con PEC:
2. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni di cui al comma precedente deve essere tempestivamente notificata dal concessionario economico al Comune il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

Art. 21. - CONTRATTO IN FORMATO DIGITALE E INDICAZIONI SULLA STIPULA

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, del D.Lgs.n.36/2023 e a quanto previsto dalle Linee Guida AGID.

Le parti danno atto che la fase di sottoscrizione è avvenuta in remoto e con le seguenti modalità operative:

- a) il settore comunale competente trasmette a mezzo pec il contratto o attraverso la piattaforma telematica di negoziazione dove è avvenuta la procedura, gli eventuali allegati predisposti su supporto informatico e trasformati in pdf/A, previa verifica dell'acquisizione della documentazione prodromica alla stipula (pagamento imposta di bollo, garanzie, ecc....);
- b) l'appaltatore ricevuta la pec o la comunicazione a mezzo piattaforma di e-procurement, firma digitalmente il file dell'atto e gli allegati in formato PAdES (Advanced Electronic Signature) ritrasmettendoli con la medesima modalità;
- c) l'ufficio competente verifica che la firma digitale della controparte sia valida, in vigore e non revocata mediante apposito applicativo;
- d) il Dirigente del settore sottoscrive a sua volta mediante firma digitale il contratto e gli allegati nel medesimo formato utilizzato dall'appaltatore;
- e) l'ufficio competente provvede a notificare a mezzo pec o attraverso piattaforma di e-procurement il contratto e gli annessi allegati all'appaltatore.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto assume efficacia dalla data dell'ultima firma digitale apposta al documento.

Il presente contratto, interamente redatto in modalità elettronica, è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Soggetto Gestore

Per il Comune di Crotone
